

LEDRO

I giudici amministrativi di Trento hanno dato ragione su tutta la linea al Comune e al titolare dell'azienda agricola Davide Tiboni. Struttura di 11.414 metri quadri

«L'integrità del contesto appare già compromessa dal limitrofo insediamento industriale. L'intervento - scrivono i giudici - rientra nei parametri delle norme di attuazione»

La stalla di S. Lucia ora può nascere

Il Tar ha respinto il ricorso di alcuni residenti

«Intervento che valorizza l'intero territorio»

LE REAZIONI

Parla il sindaco

«La sentenza ci ha dato ragione»

LEDRO - Grande soddisfazione in municipio per la sentenza del Tar che rigettando tutti sette i punti contestati dai ricorrenti, contrari alla realizzazione della stalla di Davide Tiboni sulla piana di Santa Lucia, ha di fatto convalidato l'operato del consiglio comunale e dell'amministrazione pubblica ledrense. A cominciare dalle decisioni assunte in merito ad una delle questioni più dibattute, quella relativa al referendum propositivo frazionale di Bezzecca, per il quale il Comitato popolare si era attivato con una raccolta firme, preceduta da una petizione sottoscritta da oltre 400 persone - e del suo rapporto con la deroga. «Premesso che l'articolo 11 dello Statuto comunale, qualora il referendum propositivo sia ammesso, esclude l'assunzione di deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione e considerato che il comitato dei garanti non aveva ammesso il referendum propositivo (pur non avendolo rigettato), nessun impedimento precludeva al Consiglio comunale l'adozione della deroga - si legge nella sentenza - Non è dunque ravvisabile alcuna contraddittorietà nel comportamento del Consiglio comunale che dapprima, in attesa dell'esame dei quesiti referendari aveva sospeso la deliberazione di deroga, dopodiché, non avendo il comitato dei garanti ammesso il referendum, l'aveva approvata. Anche l'inciso circa un'eventuale inammissibilità del quesito referendario, si configura infatti come presa d'atto di quanto già evidenziato dai garanti e non assume rilevanza nel senso lamentato dai ricorrenti». «Questa sentenza conferma la nostra piena fiducia nella magistratura - il commento a caldo del sindaco Renato Giradi - e dà atto della bontà del nostro operato. La sentenza dimostra che abbiamo agito in modo legittimo, che tutte le procedure sono state corrette».

P.M.**PAOLA MALCOTTI**

LEDRO - Via libera alla stalla sui prati di Santa Lucia. Lo ha deciso il Tar di Trento, che ha emesso ieri la sentenza respingendo in toto le richieste di annullamento dei provvedimenti adottati nell'autunno scorso dal consiglio comunale e dagli uffici tecnici, ossia la delibera alla deroga al Prg di Bezzecca, relativa alle distanze tra la struttura che andrà ad ospitare un centinaio di capre, alcune proprietà private, il parco Don Renzo, la chiesetta di Santa Lucia, e la concessione edilizia.

«Le aree interessate dall'intervento rientrano nella categoria delle "aree non di pregio" e quindi nelle "aree agricole locali" - si legge nella risposta del presidente della Camera di consiglio, il giudice Roberta Vigotti - e considerato che la superficie della nuova stalla risulta pari a 11.414 mq., mentre la superficie fondiaria complessiva dell'azienda è di 76.686 mq., l'intervento rientra nei parametri prescritti dalle norme tecniche di attuazione. Il permesso di costruire non contrasta inoltre nemmeno con gli strumenti urbanistici, considerato che nel provvedimento di deroga, riguardo le distanze della stalla dalle "zone a verde privato", si evidenzia come queste siano rispettate». Respinge pure l'istanza relativa alla distanza con il parco Don Renzo, «in quanto non ci si riferisce alla particella bensì alla stalla intesa come edificio e sedime». «È il caso di rilevare poi che tra il nuovo insediamento



Qui sopra la zona dove sorgerà la nuova stalla contestata da alcuni residenti; a fianco la sede del Tribunale di giustizia amministrativa

rurale e il parco pubblico si interpongono non solo altre particelle ma anche la strada comunale - si legge ancora - mentre riguardo la tutela paesaggistico-ambientale dell'area di localizzazione dell'intervento va detto che il progetto iniziale era stato modificato arretrandolo rispetto alla strada, in modo da evitare interferenze visuali anche con la chiesa di Santa Lucia, bene architettonico di interesse culturale costituente elemento dell'insieme paesistico». Riguardo il rapporto tra la

nuova costruzione e la chiesetta, il Tar ha tra l'altro preso atto di quanto già osservato dalla Soprintendenza per i Beni artistici, «prevedendo alcuna prescrizione considerato che l'integrità del contesto appare già compromessa dal limitrofo insediamento industriale (l'area agricola confina con la zona artigianale) e dal parziale isolamento della chiesa determinato dallo sviluppo del reticolo viario, chiedendo tuttavia il mantenimento delle condizioni di luce, prospettiva e decoro

della chiesetta e dei relativi prati». Rigettata pure la questione dell'interesse pubblico, «poiché diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti - conclude il giudice - la deroga è sostenuta dal fatto che in più passaggi emerge la rilevanza dell'intervento circa la valorizzazione del territorio, grazie ad una produzione quasi interamente ledrense, un'attività che favorisce la conoscenza della storia, della vita rurale, e aumenta il valore dell'offerta turistica ed agrituristica della valle».